



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI ACQUISTI AVENTI
VALORE INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA.**

INDICE GENERALE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Limiti di importo e divieto di frazionamento
- Art. 3 - Limiti importo per spese economali
- Art. 4 - Responsabile del Procedimento
- Art. 5 - Casi particolari
- Art. 6 - Procedura di affidamento
- Art. 7 - Acquisti di valore inferiore a € 1.000,00
- Art. 8 - Acquisti di valore compreso tra € 1.000 e € 10.000,00
- Art. 9 - Acquisti di valore tra € 10.000,00 e € 40.000,00
- Art. 10 - Acquisti di valore superiore a € 40.000,00
- Art. 11 - Invito a presentare offerta
- Art. 12 - Codice Identificativo Gara
- Art. 13 - Garanzie per la partecipazione alla procedura
- Art. 14 - Seduta di gara
- Art. 15 - Congruità delle offerte
- Art. 16 - Pubblicazione esito
- Art. 17 - Garanzie definitive
- Art. 18 - Contratto
- Art. 19 - Modifica contratti in corso d'opera
- Art. 20 - Revisione periodica dei prezzi
- Art. 21 - Inadempimento dei contratti
- Art. 22 - Subappalto
- Art. 23 - Divieto di cessione del contratto
- Art. 24 - Modalità di pagamento
- Art. 25 - Cessione dei crediti
- Art. 26 - Accesso agli atti
- Art. 27 - Entrata in vigore

ART. 1 - OGGETTO

Le presenti disposizioni disciplinano le procedure per l'acquisto di lavori, beni e servizi aventi valore inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, individuando modalità e limiti di spesa come di seguito specificati.

Le procedure sono finalizzate ad assicurare che l'affidamento avvenga in termini temporali ristretti e con formalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, ed economicità dell'azione amministrativa nonché dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e imparzialità.

Sono fatte salve le spese minute rimborsate con cassa consortile in base al relativo regolamento.

Le disposizioni del presente regolamento, anche laddove non espressamente indicato, si intendono integrate dal Codice dei Contratti (D.lgs 50/2016) nonché da tutti i relativi provvedimenti attuativi, normativi e amministrativi.

ART. 2 - LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

Il presente Regolamento si applica agli acquisti effettuati nei seguenti limiti di importo:

- 1) fornitura: importo inferiore a € 209.000,00.= (IVA esclusa).
- 2) servizi: importo inferiore a € 209.000,00.= (IVA esclusa).
- 3) lavori: importo inferiore a € 1.000.000,00.= (IVA esclusa).

Il calcolo del valore dell'appalto è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, tenendo conto di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.

Nessun acquisto d'importo superiore alle soglie indicate ai precedenti punti potrà essere artificiosamente frazionato allo scopo di ricondurne l'esecuzione alla presente disciplina.

ART. 3 - LIMITI DI IMPORTO PER SPESE ECONOMICHE

Per le spese di importo non superiore ad € 300,00 (IVA esclusa) l'Economo ne attesta la necessità e l'urgenza e ne dispone il rimborso secondo le modalità stabilite nel Regolamento di Contabilità adottato dall'Ente.

ART. 4 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria è il Responsabile dell'Area interessata all'acquisizione.

Il Responsabile del Procedimento per l'affidamento dei lavori è un tecnico in possesso dei requisiti fissati dalle Linee guida adottate da ANAC in attuazione dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016

I compiti di vigilanza sull'esecuzione del contratto sono svolti dal RUP anche mediante un Direttore dell'Esecuzione nominato ai sensi dell'art.101 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 5 - CASI PARTICOLARI

Ai sensi dell'art. 63 del Codice dei Contratti, il ricorso alle procedure disciplinate dal presente regolamento è consentito altresì nei seguenti casi:

- a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;
- b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle ragioni elencate nel citato art 63;
- c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.
- d) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;
- e) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali.
- f) per l'affidamento di nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale, alle condizioni precisate nell'art.63;
- g) quando le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico perché la concorrenza è assente per motivi tecnici o per la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;
- h) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza non imputabili alla Stazione Appaltante e derivante da eventi imprevedibili, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati;
- i) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o all'ampliamento di forniture esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche

tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; anni;

l) quando a seguito del recesso del precedente nel caso previsto dall'art. 8 del D.l. 66/2014 e dal D.l. 78/2015 si renda necessario l'affidamento ad altro fornitore.

Nelle fattispecie elencate ai punti precedenti la Stazione Appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

L'aggiudicazione è effettuata a favore dell'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'articolo 95 D.lgs 50/2016, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.

ART. 6 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

L'affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture oggetto del presente regolamento può essere effettuato, come meglio dettagliato negli articoli seguenti:

- a) mediante affidamento diretto (base d'asta: inferiore a € 1.000,00);
- b) mediante affidamento diretto preceduto da indagine di mercato svolta preferibilmente tra gli operatori economici accreditati presso la piattaforma Sintel di Arca Lombardia ovvero mediante avviso pubblicato sul sito internet consortile (base d'asta: da € 1.000 a € 39.999.);
- c) a mezzo gara informale da svolgere preferibilmente tra gli operatori economici accreditati presso la piattaforma Sintel di Arca Lombardia, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento (oltre € 40.000);
- d) a mezzo mercato elettronico (MEPA), in via obbligatoria ove utilizzabile, salvo quanto precisato di seguito nel presente articolo;
- e) a mezzo adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999, o alle convenzioni regionali, in via obbligatoria e preferenziale alle modalità di cui alle precedenti lettere.

In tutti i casi elencati la scelta dell'operatore economico aggiudicatario deve essere motivata nel provvedimento di affidamento.

Il rispetto del principio di rotazione sancito dall'art.36, comma 1, del Codice dei Contratti fa sì che l'affidamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richieda un onere motivazionale più stringente.

Solo per gli acquisti di cui alla lettera c), la procedura prende avvio con la determina a contrarre contenente:

- 1) l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
- 2) le caratteristiche delle opere, de beni, dei servizi che si intendono acquistare;
- 3) l'importo massimo stimato e la relativa copertura contabile;
- 4) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni;

- 5) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;
- 6) le principali condizioni contrattuali

La procedura può essere aggiudicata:

- a) al prezzo più basso, qualora l'oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi disciplinari tecnici circostanziati che già individuino chiaramente la qualità attesa;
- b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base a criteri determinati negli atti di gara o nel provvedimento di indizione.

Non si effettuano procedure di affidamento al prezzo più basso nei casi vietati dal d.lgs. 50/2016 e in particolare per i servizi nei quali il peso della manodopera sia superiore al 50% (servizi ad alta intensità di manodopera).

Il criterio del minor prezzo può essere, invece, utilizzato:

- a) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni siano definite dal mercato;
- b) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o aventi carattere innovativo.

Non è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA):

- laddove il bene o il servizio, nella tipologia necessaria, non sia immediatamente disponibile sullo stesso;
- nel caso in cui l'espletamento della ricerca del prodotto sul MEPA e/o della richiesta di offerta sia incompatibile con le esigenze di celerità dell'acquisizione o con il modesto importo della stessa, e comunque per importi inferiori a 1.000 euro;
- per le spese effettuate in contanti tramite cassa economale.

In ogni caso i prezzi indicati nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione rappresentano un importante ed ineludibile riferimento per il RUP per la determinazione della base d'asta e la verifica della congruità e convenienza dei prezzi.

I contratti non stipulati ricorrendo al MEPA possono essere risolti in qualunque momento in caso di sopravvenuta non convenienza delle condizioni economiche alla luce dei prezzi riscontrabili nel mercato elettronico, tenute in conto le caratteristiche tecniche ed amministrative della fornitura che potrebbero giustificare, motivatamente, una prosecuzione del contratto.

La medesima disposizione si applica nel caso di confronto con le condizioni esposte nelle convenzioni stipulate dalla Centrale regionale o da Consip, laddove più favorevoli.

ART. 7 - ACQUISTI DI VALORE INFERIORE A € 1.000,00

L'attività contrattuale finalizzata all'acquisizione di forniture di beni e servizi di valore inferiore a € 1.000,00 (IVA esclusa) è svolta dalla Unità Organizzativa competente per materia, mediante affidamento diretto, motivato dal Responsabile del Procedimento, il quale

garantisce il rispetto dei principi generali di trasparenza, economicità, rotazione e parità di trattamento.

Il contratto si perfeziona mediante lettera d'ordine, previa acquisizione delle autocertificazioni relative al possesso dei requisiti di cui all'art.80 Dlgs 50/2016.

ART.8 - ACQUISTI DI VALORE COMPRESO TRA € 1.000 E € 10.000,00

L'attività contrattuale finalizzata all'acquisizione di beni, servizi e lavori di valore compreso tra € 1.000,00 e € 10.000,00 è svolta dalla Unità Organizzativa competente per materia, mediante affidamento diretto, preceduto da indagine di mercato, gestita dall'Ufficio Contratti attraverso la piattaforma telematica della Centrale Regionale.

Il contratto si perfeziona mediante lettera d'ordine, previa acquisizione delle autocertificazioni relative al possesso dei requisiti di cui all'art.80 Dlgs 50/2016.

ART. 9 - ACQUISTI DI VALORE TRA € 10.000,00 E € 40.000,00

L'attività contrattuale finalizzata all'acquisizione di beni, servizi e lavori di valore compreso tra € 10.000,00 e € 40.000,00 è svolta dalla Unità Organizzativa competente per materia, mediante affidamento diretto, preceduto da indagine di mercato, gestita dall'Ufficio Contratti attraverso la piattaforma telematica della Centrale Regionale.

Il contratto si perfeziona mediante scrittura privata sottoscritta digitalmente, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art.80 Dlgs 50/2016.

ART. 10 - ACQUISTI DI VALORE SUPERIORE A € 40.000,00

L'attività contrattuale finalizzata all'acquisizione di beni, servizi e lavori di valore superiore a € 40.000,00 è svolta dall'Ufficio Contratti mediante procedura negoziata avviata tramite la piattaforma telematica della Centrale Regionale.

Per gli acquisti di valore inferiore a euro 150.000,00 l'invito è rivolto ad almeno cinque operatori economici idonei (se sussistono in tale numero in relazione alla tipologia di bene o servizio da acquisire), individuati nell'Elenco dei soggetti accreditati presso la Centrale Regionale, nel rispetto del criterio di rotazione, o mediante richiesta di manifestazione di interesse avviata sulla medesima piattaforma telematica.

La consultazione viene estesa ad almeno 10 operatori economici idonei, da individuare con le modalità indicate nel precedente comma, per gli affidamenti aventi ad oggetto lavori, beni o servizi di valore superiore a euro 150.000,00 ed inferiore alle soglie indicate all'art.2 del presente Regolamento (ovvero euro 1.000.000,00 per i lavori ed euro 209.000,00 per forniture e servizi).

Il contratto si perfeziona mediante scrittura privata sottoscritta digitalmente, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art.80 D.lgs 50/2016.

ART. 11 - INVITO A PRESENTARE OFFERTA

La lettera d'invito deve prevedere un termine per la ricezione non inferiore a 15 giorni dalla data di invio della medesima.

Le offerte devono essere redatte secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito contenente, di norma, i seguenti elementi:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA e degli oneri della sicurezza, ove previsti;
- b) le garanzie richieste al contraente;
- c) il termine di presentazione delle offerte e il loro periodo di validità;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- f) gli eventuali elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- g) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- h) l'obbligo per il partecipante di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- i) l'indicazione dei termini di pagamento;
- l) i requisiti richiesti per la partecipazione;
- m) ogni altro elemento necessario per la definizione della natura e della qualità della prestazione richiesta;
- n) eventuale indicazione circa l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art.97, comma 8, Dlgs 50/2016;
- o) facoltà di proroga tecnica;
- p) facoltà di subappaltare alcune prestazioni contrattuali.

Le specifiche tecniche e tutte le altre condizioni dell'offerta possono essere definite in appositi capitolati, allegati all'invito.

ART. 12 - CODICE IDENTIFICATIVO GARA

Indipendentemente dal valore economico dell'acquisto, il Responsabile del Procedimento è tenuto a provvedere all'acquisizione del CIG secondo le disposizioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in materia.

ART. 13 - GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

Per gli acquisti di valore superiore a € 40.000,00 il bando o la lettera d'invito prevedono l'obbligo per i concorrenti di corredare l'offerta con una garanzia fideiussoria, pari al 2 per

cento del prezzo posto a base d'asta e conforme alle prescrizioni di cui all'art.93 del Codice dei Contratti.

Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del Responsabile Unico del Procedimento

ART. 14 - SEDUTA DI GARA

Nella procedura di gara di cui all'art.10 l'esame delle offerte è effettuato in seduta pubblica dal Responsabile del Procedimento e da un funzionario dell'Ufficio Contratti nel caso in cui sia stato adottato il prezzo più basso quale criterio di aggiudicazione.

Qualora la determina a contrarre abbia previsto quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte è nominata con apposito provvedimento la commissione di aggiudicazione, in conformità ai contenuti stabiliti nell'art.77, comma 3, del D.lgs 50/2016.

Delle attività svolte nelle sedute di gara è redatto specifico verbale contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) l'oggetto e il valore del contratto;
- b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione;
- c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
- d) i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate non idonee;
- e) il nome dell'aggiudicatario;
- f) le ragioni che hanno indotto la stazione appaltante a non aggiudicare l'appalto;
- g) gli esiti del sorteggio relativo al metodo di determinazione del calcolo della soglia di anomalia.

Per le esigenze di semplificazione espresse nell'art. 1 e tenendo conto del limitato importo delle procedure oggetto del presente regolamento, ai sensi dell'art.83, comma 9 del D.lgs. 50/2016 le eventuali incompletezze e irregolarità nelle documentazioni e dichiarazioni richieste dalla lettera d'invito e presentate dai concorrenti, salvi i casi irrimediabili come la tardività dell'offerta e quelli specificatamente indicati nella richiamata disposizione, non sono di regola considerate essenziali ai sensi della norma richiamata purché consentano in ogni caso la valutazione dell'offerta stessa, restando comunque soggette a regolarizzazione nei termini indicati dalla medesima disposizione.

ART. 15 - CONGRUITA' DELLE OFFERTE

Ad eccezione dell'ipotesi in cui la disciplina di gara abbia previsto l'esclusione automatica delle offerte anomale, l'individuazione della soglia di anomalia è effettuata in seduta pubblica mediante sorteggio di uno dei metodi indicati dall'art.97, comma 2 del Codice dei contratti.

Il Responsabile Unico del Procedimento, eventualmente assistito dalla commissione aggiudicatrice, valuta la congruità delle offerte sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla medesima disposizione di legge.

ART. 16 - PUBBLICAZIONE ESITO

Oltre alla comunicazione inviata telematicamente a tutti i partecipanti, per gli acquisti di valore superiore ad euro 40.000,00 dell'esito della procedura è data notizia mediante pubblicazione di avviso sul sito internet consortile nel quale sono indicati:

- a) l'oggetto e il valore del contratto;
- b) i nomi dei soggetti invitati;
- c) il numero delle offerte pervenute;
- d) il numero delle offerte ammesse
- e) nome dell'aggiudicatario;
- f) il ribasso offerto;
- g) la durata contrattuale;
- h) il provvedimento di aggiudicazione.

ART. 17 - GARANZIE DEFINITIVE

Per i contratti aventi valore superiore a € 20.000,00, a garanzia della regolare esecuzione del contratto viene richiesta all'appaltatore, una cauzione pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 103 del Codice dei contratti.

È facoltà del Responsabile del Procedimento non richiedere, in casi specifici, una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

ART. 18 - CONTRATTO

Alla formalizzazione dei contratti conseguenti all'aggiudicazione delle procedure stabilite dal presente regolamento si procederà mediante idonee forme semplificate e telematiche, quali la scrittura privata, l'obbligazione in calce al capitolato, lo scambio di lettere con il quale il Consorzio dispone l'ordinazione dei beni, servizi o l'affidamento dei lavori.

Laddove si verifichi la mancata sussistenza anche di uno solo dei requisiti previsti per la partecipazione alla procedura di gara o per l'esecuzione del contratto, l'affidamento è

revocato di diritto, fermo il diritto per l'aggiudicatario ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle prestazioni effettuate fino all'accertamento ed alla comunicazione delle cause di decadenza dall'affidamento.

Tutte le eventuali spese di contratto (bolli, registrazione, etc.) sono a carico dell'aggiudicatario.

ART. 19 - MODIFICA CONTRATTI IN CORSO D'OPERA

Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP nel rispetto delle condizioni e degli adempimenti previsti dall'art. 106 del D.lgs 50/2016.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

ART. 20 - REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI

Nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa è prevista una specifica clausola di revisione periodica del prezzo determinata sulla base della natura della prestazione da eseguire. La revisione è operata sulla base di un'istruttoria effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 21 - INADEMPIMENTO DEI CONTRATTI

In caso di inadempimento grave ed accertato dell'appaltatore la risoluzione è dichiarata per iscritto dal Responsabile Unico del Procedimento.

In questa ipotesi, dopo formale ingiunzione, a mezzo raccomandata o pec, rimasta senza effetto, il RUP ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia, di tutto o parte della fornitura, servizio o lavori, a spese dell'appaltatore, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

Sono in ogni caso fatti salvi i diritti e le facoltà riservate al Consorzio dal contratto.

ART. 22 - SUBAPPALTO

Salvo che non sia espressamente vietata in relazione alla tipologia di bene e/o servizio da acquisire o lavori da eseguire, la disciplina di gara può prevedere la facoltà di subappaltare l'esecuzione delle prestazioni nel rispetto di quanto previsto dall'art.105 del Codice dei Contratti.

Prima dell'inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate è necessario l'ottenimento dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante. Nel caso di mancato riscontro da parte dell'ente entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza il subappalto deve intendersi autorizzato.

ART. 23 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1 lett. d) 2) del Codice dei Contratti, è fatto divieto all'aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto stipulato. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto del Consorzio al risarcimento di ogni danno o spesa, il contratto s'intenderà risolto di diritto.

ART. 24 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo d'appalto non può essere effettuato prima della verifica della prestazione resa o della fornitura effettuata da parte del RUP.

I termini e le modalità di pagamento debbono essere specificati negli atti contrattuali.

Il pagamento è di norma disposto dopo l'avvenuto collaudo o la redazione dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura e/o della prestazione. Ove non diversamente specificato e concordato tra le parti, il pagamento dovrà essere disposto entro 30 giorni dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione, o, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture.

ART. 25 - CESSIONE DEI CREDITI

La cessione dei crediti derivanti da contratti d'appalto è ammessa alle condizioni stabilite dall'art. 106, comma 13, del Codice dei Contratti.

ART. 26 - ACCESSO AGLI ATTI

Per la disciplina dell'accesso agli atti inerenti le procedure di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del Codice dei Contratti.

ART. 27 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2017 e resta permanentemente pubblicato sul sito internet consortile.

Per quanto in esso non previsto si fa rinvio alla normativa in materia, le cui modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso, sono da intendersi automaticamente prevalenti.